



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico

Prot. n.0021376 del 29/04/2021

Oggetto: Decreto-legge 22 aprile 2021, n 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. **Certificazione Verde Covid-19:** indicazioni operative

Ai Direttori generali ed ai Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie SSR

Loro Sedi

Il nuovo “Decreto Riaperture” del Governo, con le novità legislative applicabili dal 26 aprile in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, introduce la “**Certificazione Verde Covid-19**”, da utilizzare per gli spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa ed arancione.

In base allo schema di decreto, si definiscono “**Certificazioni verdi Covid-19**” quelle comprovanti lo stato di **avvenuta vaccinazione** contro il SARS-CoV-2 (ciclo completo con doppia dose) o di **guarigione dall’infezione** (con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto), oppure **l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido** (riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari) con risultato negativo.

Le “Certificazioni Verdi” devono assicurare la completezza degli elementi indicati negli allegati al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per i diversi casi di certificazione e sono rilasciate, su richiesta dell’interessato, anche in formato cartaceo.

Pertanto, nelle more di una successiva regolamentazione nazionale, le SSLL vorranno provvedere affinché le predette certificazioni vengano rilasciate, agli aventi diritto, dalle strutture e nei tempi individuati nel predetto decreto, secondo i modelli allegati alla presente.

Il Presidente della Regione
n.q. di Assessore Regionale per la Salute ad interim

MUSUMECI



Certificazione Verde Covid-19

CERTIFICAZIONE PER AVVENUTA VACCINAZIONE:

La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato.

Cognome e nome (surname and forename);

Data di nascita (date of birth);

Malattia o agente bersaglio: COVID-19 (disease or agent targeted: COVID-19);

Tipo di Vaccino (vaccine/prophylaxis);

Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino) vaccine medicinal product;

Produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino (vaccine Marketing authorization holder or manufacturer);

Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato (number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series);

Data dell'ultima somministrazione effettuata (date of vaccination, indicating the date of the latest dose received);

Stato membro di vaccinazione (Member State of vaccination);

Struttura che detiene il certificato (certificate issuer);

Identificativo univoco del certificato (unique certificate identifier)

Struttura sanitaria ovvero esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



Certificazione Verde Covid-19

CERTIFICAZIONE DI GUARIGIONE DA COVID-19:

La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato.

Cognome e nome (surname and forename);

Data di nascita (date of birth);

Malattia o agente bersaglio: COVID-19 (disease or agent the citizen has recovered from: COVID-19);

Data del primo test positivo (date of first positive test result);

Stato membro in cui è stata certificata l'avvenuta guarigione (Member State of test);

Struttura che ha rilasciato il certificato (certificate issuer);

Validita' del certificato dal ... al: (certificate valid from ... until);

Identificativo univoco del certificato (unique certificate identifier).

Struttura sanitaria ovvero esercente la professione
sanitaria che effettua la vaccinazione

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



Certificazione Verde Covid-19

CERTIFICAZIONE DI TEST CON ESITO NEGATIVO AL VIRUS SARS-COV-2:

La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato.

Cognome e nome (surname and forename);

Data di nascita (date of birth);

Malattia o agente bersaglio: COVID-19 (disease or agent targeted: COVID-19);

Tipologia di test effettuato (the type of test);

Nome del test (test name);

Produttore del test (test manufacturer);

Data e orario della raccolta del campione del test (date and time of the test sample collection);

Data e orario del risultato del test (date and time of the test result production);

Risultato del test (result of the test);

Centro o struttura in cui è stato effettuato il test (testing center or facility);

Stato membro in cui è effettuato il test (Member State of test);

Struttura che detiene il certificato (certificate issuer);

Identificativo univoco del certificato (unique certificate identifier).

Struttura sanitaria ovvero esercente la professione
sanitaria che effettua la vaccinazione